



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 147 del 30-05-2019**

Oggetto:

**CONCESSIONE CONTRIBUTO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO
ALL'ASSOCIAZIONE PALIO DEI CASTELLI DI SAN SEVERINO MARCHE PER
I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO E PALIO EDIZIONE 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 0. Presenti n. 6.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che di seguito si riporta integralmente:

Vista la convenzione in atto tra il comune di San Severino Marche e l'Associazione Palio dei Castelli, scrittura privata n. 497 del 20/11/2019, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 03.02.201, della durata di tre anni decorrenti da 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;

Richiamati, in particolare, l'art. 4 della stessa Convenzione, che individua gli oneri a carico dell'Associazione Palio dei Castelli:

L'Associazione si impegna, per la durata della presente convenzione:

- a garantire ogni anno l'organizzazione dei festeggiamenti in onore del santo Patrono, che consisteranno nelle seguenti manifestazioni minime:

a) Corteo Storico;

b) Offerta dei Ceri;

c) Corsa delle torri.

- a svolgere attività di carattere culturale (laboratori didattici, mostre, promozione delle iniziative, coinvolgimento dei bambini nelle attività del sodalizio, ecc.);

- ad effettuare, con proprio personale, l'apertura della esposizione di costumi ed armi per almeno un mese l'anno, e a consentire la visita per i turisti che ne faranno richiesta, anche tramite il Comune.

- a coinvolgere il Comune in maniera permanente nell'attività dell'Associazione sia nella fase della programmazione delle attività da realizzare nel corso dell'anno sia nella fase della pratica attuazione;

- a rappresentare e promuovere la Città di San Severino Marche, partecipando nel corso di ogni anno, con personaggi e costumi del "Palio" ad almeno n. 5 manifestazioni di carattere storico-folkloristico (cinque), di cui almeno 2 (due) in località diverse da San Severino;

- a concedere al Comune l'autorizzazione ad usare liberamente e senza compenso alcuno, esclusivamente ai fini della promozione dell'immagine della Città di San Severino, immagini, simboli e marchi del Palio.

e l'art. 5 che così individua gli oneri a carico del Comune:

Il Comune si impegna a supportare l'attività di promozione e di organizzazione di cui all'art. 4, destinando a tale scopo, compatibilmente alle proprie esigenze di bilancio, la somma annua di € 10.000,00 (Euro diecimila).

Vista la nota assunta prot. n. 14273 del 11.05.2018 con la quale la medesima Associazione in ordine all'organizzazione dei Festeggiamenti del Santo Patrono in programma dal 8 al 15 giugno 2019, chiede le seguenti concessioni:



- l'utilizzo, il trasporto e montaggio dei palchi in Piazza del Popolo, secondo accordi con l'Ufficio Tecnico comunale;
- l'utilizzo delle transenne di proprietà comunale;
- l'autorizzazione ad allacciare l'impianto elettrico alla presa predisposta presso la fontana lato ovest in Piazza del Popolo per il periodo dal 8 al 15 giugno (eventualmente 16 giugno in caso di pioggia);
- lo spegnimento delle luci in Piazza del Popolo nella serata dell'8 giugno, dalle ore 21,00 alle ore 24,00 per l'accensione della freccia incendiaria e spettacolo e nella serata del 15 giugno dalle ore 23,30 alle ore 24,00 per lo spettacolo pirotecnico;
- il materiale per chiudere le porte la sera del 15 giugno;
- l'utilizzo del materiale audio gestito dal Sig. Giovanni Straini Lacchè;
- n. 2 trofei in onore di Don Amedeo Gubinelli;

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- *cultura;*
- *turismo e spettacolo;*
- *sport e tempo libero,*
- *tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;*
- *compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;*
- *sviluppo economico attività produttive e terziario;*



- assistenza e sicurezza sociale.

Considerato che:

- l'amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale nonché la conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio del Comune di San Severino Marche, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;
- l'Associazione "Il palio dei Castelli", nel corso degli anni, ha aumentato la propria progettualità, diversificando varie iniziative che hanno suscitato particolare interesse nella cittadinanza ed ha notevolmente ampliato il proprio patrimonio di attrezzature e costumi d'epoca che fanno ritenere il centro espositivo uno dei luoghi di particolare interesse anche turistico.
- si ritengono confacenti all'interesse pubblico le manifestazioni organizzate dall'Associazione in quanto l'attività da questa svolta, non più esclusivamente a San Severino nel periodo dei festeggiamenti del Patrono, ma anche in altre numerose occasioni e ed in altre località, è risultata altamente efficace per la rappresentanza e la promozione turistica della città, specialmente in questo periodo di riscoperta dei luoghi storici e caratteristici.

Considerata la validità della manifestazione, anche in funzione dello stimolo ed incentivo che riveste per la promozione delle attività sociali e culturali;

Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;



Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell’amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.”;

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell’ente locale. Quando infatti l’erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l’azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell’ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all’impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all’iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, dall’Associazione Palio dei Castelli, destinataria di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione. Ne consegue che l’ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico all’Associazione Palio dei Castelli, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell’ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l’attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il



consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo anche un sostegno economico oltre alle azioni necessarie ad agevolare la realizzazione;

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.

Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico avverrà con le seguenti modalità:

- a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell'11.02.2019 di approvazione del bilancio previsionale anni 2019-2021;

Vista la Delibera di G. C. n. 38 del 16.02.2019 di approvazione definitiva del Piano Esecutivo di Gestione;

Dato atto della propria competenza all'assunzione del presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 76/13 del 31.10.2014.



PROPONE DI DELIBERARE

1. Di accogliere la richiesta dell'Associazione "Palio dei Castelli" e pertanto di concedere:
 - l'utilizzo, il trasporto e montaggio dei palchi in Piazza del Popolo, secondo accordi con l'Ufficio Tecnico comunale;
 - l'utilizzo delle transenne di proprietà comunale;
 - l'autorizzazione ad allacciare l'impianto elettrico alla presa predisposta presso la fontana lato ovest in Piazza del Popolo per il periodo dal 8 al 15 giugno (eventualmente 16 giugno in caso di pioggia);
 - lo spegnimento delle luci in Piazza del Popolo nella serata dell'8 giugno, dalle ore 21,00 alle ore 24,00 per l'accensione della freccia incendiaria e spettacolo e nella serata del 15 giugno dalle ore 23,30 alle ore 24,00 per lo spettacolo pirotecnico;
 - il materiale per chiudere le porte la sera del 15 giugno;
 - l'utilizzo del materiale audio gestito dal Sig. Giovanni Straini Lacchè;
2. Di accogliere la richiesta dell'Associazione "Palio dei Castelli" e quindi di concedere un contributo economico quale compartecipazione finanziaria all'acquisto di n. 2 trofei in onore di Don Amedeo Gubinelli, quantificabile di € 200,00 che trova copertura al cap. 1046/08 del Bilancio di Previsione 2019;
3. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione di idoneo atto d'impegno spesa prevedendo in esso l'importo di € 200,00 da imputare al Cap. 1046/08 - competenza 2019, quale quota di compartecipazione meramente economica.
4. Di inviare il presente provvedimento ai competenti servizi per quanto di rispettiva competenza.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Avv. Pietro Tapanelli

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di accogliere la richiesta dell'Associazione "Palio dei Castelli" e pertanto di concedere



- l'utilizzo, il trasporto e montaggio dei palchi in Piazza del Popolo, secondo accordi con l'Ufficio Tecnico comunale;
 - l'utilizzo delle transenne di proprietà comunale;
 - l'autorizzazione ad allacciare l'impianto elettrico alla presa predisposta presso la fontana lato ovest in Piazza del Popolo per il periodo dal 8 al 15 giugno (eventualmente 16 giugno in caso di pioggia);
 - lo spegnimento delle luci in Piazza del Popolo nella serata dell'8 giugno, dalle ore 21,00 alle ore 24,00 per l'accensione della freccia incendiaria e spettacolo e nella serata del 15 giugno dalle ore 23,30 alle ore 24,00 per lo spettacolo pirotecnico;
 - il materiale per chiudere le porte la sera del 15 giugno;
 - l'utilizzo del materiale audio gestito dal Sig. Giovanni Straini Lacchè.
3. Di accogliere la richiesta dell'Associazione "Palio dei Castelli" e quindi di concedere un contributo economico quale compartecipazione finanziaria all'acquisto di n. 2 trofei in onore di Don Amedeo Gubinelli, quantificabile di € 200,00 che trova copertura al cap. 1046/08 del Bilancio di Previsione 2019.
 4. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione di idoneo atto d'impegno spesa prevedendo in esso l'importo di € 200,00 da imputare al Cap. 1046/08 - competenza 2019, quale quota di compartecipazione meramente economica.
 5. Di inviare il presente provvedimento ai competenti servizi per quanto di rispettiva competenza.

* * * * *

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

* * * * *



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N. 18831

li 18-06-19

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-06-19 al 02-07-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to